



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dalla Consigliera Antonella Pellecchia.

## **FATTI DI CAUSA**

**1.** La controversia trae origine da fatture di conguaglio per fornitura di energia elettrica emesse da Italia S.p.A. nei confronti di B & C. s.n.c., relative a consumi riferiti al periodo novembre 2011 – ottobre 2014, a seguito di un contratto di fornitura in essere tra le parti dal 2009 al 2012. I crediti, per l'importo complessivo di € 25.143,39, venivano successivamente ceduti in blocco a NPL Management S.p.A. con contratto del 19 aprile 2017.

Su ricorso della cessionaria, il Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo, cui B proponeva opposizione, contestando la legittimazione di NPL, la validità della cessione, la fondatezza dei conguagli, nonché la prescrizione di parte del credito.

Con sentenza n. 5241/2021, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, ma condannava l'opponente al pagamento della somma di € 18.740,15, ritenendo prescritto il residuo importo di € 6.403,24.

**2.** Avverso tale decisione proponeva appello B, insistendo, tra l'altro, sul difetto di legittimazione di NPL per mancanza di autorizzazione antecedente alla cessione e sull'erroneità dei conguagli; NPL Management S.p.A. proponeva appello incidentale, censurando la dichiarata prescrizione del credito residuo.

**2.1.** Con sentenza n. 88/2023, del 16 gennaio 2023, la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello principale e accoglieva quello incidentale, ritenendo valida la cessione dei crediti, legittima la pretesa creditoria e non prescritto l'importo richiesto con la fattura di € 6.403,24, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna di B al pagamento dell'intera somma richiesta.



**3. B** ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione sulla base di due motivi illustrati da memoria.

**3.1.** Ha resistito con controricorso NPL

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**4.1.** Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1418 c.c., 1421 c.c., 1423 c.c., 58 e 106 Testo Unico Bancario, 2 D.M. dell'Economia 2.4.2015 n. 53 e 115 TULPS, per avere la Corte d'Appello erroneamente affermato che non sia necessaria l'anteriorità della licenza del Questore ex art. 115 TULPS rispetto all'atto di cessione di crediti in blocco.

La disciplina di cui agli artt. 58 e 106 TUB, integrata dall'art. 2, comma 2, lett. b), D.M. 2 aprile 2015 n. 53, consente l'acquisto di crediti in massa esclusivamente a soggetti appartenenti a categorie tipizzate, tra cui le società titolari di licenza ex art. 115 TULPS. Trattandosi di norme imperative di diritto pubblico, l'abilitazione costituisce presupposto necessario e preventivo della liceità dell'operazione.

Poiché l'art. 115 TULPS stabilisce che "la licenza del Questore abilita allo svolgimento dell'attività", ne consegue che la licenza deve precedere l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti. Nel caso di specie, essendo pacifico che la cessione risale all'aprile 2017 e che la licenza è successiva (settembre 2017, peraltro non prodotta), la cessione deve ritenersi nulla per contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.

La nullità è rilevabile d'ufficio ex art. 1421 c.c. ed è insanabile, non essendo ammessa convalida ex art. 1423 c.c., sicché la successiva acquisizione della licenza non può spiegare effetti sananti. Erronea è, infine, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'appellante non avrebbe allegato la necessità dell'anteriorità, trattandosi comunque di questione rilevabile d'ufficio.



**4.2.** Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., avendo la Corte d'Appello reso una motivazione intrinsecamente contraddittoria e apparente in ordine all'avvenuta allegazione, da parte dell'appellante, della necessità dell'anteriorità della licenza ex art. 115 TULPS rispetto alla cessione dei crediti.

La sentenza impugnata, da un lato, riporta correttamente il motivo di appello nel quale B aveva esplicitamente posto a confronto la data della cessione (aprile 2017) con quella della licenza (settembre 2017), deducendone la carenza di legittimazione; dall'altro lato, nega apoditticamente che tale allegazione sia mai stata formulata, affermando che l'appellante non avrebbe dedotto la necessità dell'anteriorità del titolo abilitativo.

Sussiste pertanto un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rende la motivazione perplessa e incomprensibile, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., nn. 8053 e 8054 del 2014). La contraddittorietà è ulteriormente confermata dal fatto che la Corte, pur negando l'allegazione, decide comunque nel merito sulla questione dell'anteriorità, affermando che essa non sarebbe richiesta, il che presuppone logicamente che la questione fosse stata introdotta nel giudizio.

**5.** I motivi congiuntamente esaminati stante la stretta connessione sono infondati.

La questione giuridica relativa alla necessità della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) in capo al soggetto cessionario di un credito che agisce per il suo recupero è stata già risolta da questa Corte nel senso di escludere tale obbligo, valorizzando la distinzione tra l'attività di recupero crediti svolta per conto di terzi e l'esercizio di un diritto di credito proprio.



L'art. 115 TULPS subordina a licenza del Questore l'attività di agenzia di affari, che include le operazioni di recupero di crediti per conto altrui. Il fulcro della questione risiede quindi nello stabilire se il cessionario di un credito agisca "per conto terzi" o per tutelare un interesse proprio. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il soggetto che acquista un credito e agisce per la sua riscossione esercita un diritto entrato a far parte del proprio patrimonio, e non svolge un'attività per conto del cedente originario (cfr. Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 21 marzo 2024, n. 7635; Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4543). L'attività di recupero del proprio credito, legittimamente acquistato, non rientra pertanto nel campo di applicazione della norma e non necessita della relativa licenza.

L'inquadramento della fattispecie dipende dalla qualificazione giuridica del negozio intercorso tra il creditore originario (cedente) e il soggetto che agisce per il recupero del credito (cessionario).

L'orientamento consolidato di questa Corte esclude che tali accordi possano essere ricondotti a un mero mandato all'incasso. Al contrario, essi vengono qualificati come contratti con effetti reali, quali la cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 c.c. o, in contesti più complessi, come accordi atipici meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. (cfr. Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 21 marzo 2024, n. 7635 ; Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4543). La Suprema Corte ha chiarito che in tali operazioni si realizza un trasferimento definitivo della titolarità del diritto di credito, che esce dal patrimonio del cedente per entrare in quello del cessionario. In un caso emblematico, la Corte ha specificato che lo schema contrattuale «...non integra né un mandato né una compravendita, ma piuttosto un accordo atipico (ex art. 1322 c.c.) diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico» (cfr. Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4543 ), dal quale discende che il cessionario «ha agito a



tutela di un proprio diritto e per il recupero di un credito proprio (in quanto ad esso definitivamente e validamente ceduto)» (cfr. Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4543).

Un soggetto che agisce per il recupero di un credito di cui è divenuto pieno ed esclusivo titolare in forza di un contratto di cessione (o altro negozio con effetto traslativo) non è tenuto a possedere la licenza per il recupero crediti per conto terzi di cui all'art. 115 TULPS.

Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente escluso che l'antioriorità della licenza del Questore ex art. 115 TULPS rispetto all'atto di cessione di crediti in blocco costituisca requisito di validità dell'operazione.

La disciplina di cui agli artt. 58 e 106 TUB, integrata dall'art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015 n. 53, individua i soggetti legittimati all'acquisto di crediti in massa, ma non prevede, né espressamente né implicitamente, che la licenza di cui all'art. 115 TULPS debba necessariamente precedere temporalmente l'atto di cessione, né che la sua mancanza al momento del trasferimento determini la nullità dell'atto.

L'art. 115 TULPS, nel disporre che "la licenza del Questore abilita allo svolgimento dell'attività", attiene alla regolazione dell'esercizio dell'attività di recupero crediti sul piano amministrativo e non introduce una condizione di validità civilistica degli atti di acquisto dei crediti, i quali restano disciplinati dalle norme del diritto privato.

Parimenti corretta è l'affermazione della Corte territoriale circa la mancata allegazione, da parte dell'appellante, di una specifica base normativa che imponesse l'antioriorità della licenza rispetto alla cessione, non potendosi supplire a tale carenza mediante la prospettazione, in sede di legittimità, di una nullità non espressamente prevista dall'ordinamento.

La decisione gravata neppure incorre, dunque, nel vizio di motivazione apparente, perché illustra in modo esaustivo ed adeguato le ragioni che hanno condotto i giudici di merito al loro convincimento, né tanto meno nel vizio di contraddittorietà della motivazione, ravvisabile solo in



presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della stessa (Cass., sez. 1, 17/08/2020, n. 17196).

**6.** All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 12 dicembre 2025.

Il Presidente

Pasqualina Anna Piera Condello

